

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 30 luglio 1986, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 17 della medesima legge.

**Legge Regionale 21 luglio 1986, n. 21.**

**«Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Revisori dei Conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) e stato giuridico e trattamento economico del Direttore Generale dell'Ente»**

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

Modifiche ed integrazione artt. 12 e 13 legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8

L'indennità di carica per il Presidente ed i gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, delle Commissioni consiliari regolarmente costituite, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla LR 20 febbraio 1978, n. 8, sono determinati dagli articoli seguenti, con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Ai fini del regime di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 13 - LR 20 febbraio 1978, si applicano le norme contenute nella legge 23 aprile 1981, n. 154. Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente, ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 6, lettera c) - LR 20 febbraio 1978, n. 8, o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Congliere più anziano per età.

**Articolo 2**

Gettone di presenza

Ad esclusione del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dell'ERSAC e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in applicazione della LR 20 febbraio 1978, n. 8 è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 100.000 lorde, per un massimo di dodici sedute mensili ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all'art. 8 LR 20 febbraio 1978, n. 8 e per non più di una seduta per ciascun giorno.

**Articolo 3**

Indennità di carica

L'indennità di carica del Presidente, che è comprensiva del rimborso spese, è pari ad un assegno mensile corrispondente al 60% delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della LR 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni.

## Giunta Regionale della Campania

### Articolo 4

#### Rimborso delle spese

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ERSAC, è dovuta la indennità di missione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

La missione e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell'Ente.

---

### Articolo 5

#### Decorrenza degli emolumenti

La corresponsione delle indennità, gettoni di presenza e indennità di missione, di cui alla presente legge, si applica a decorrere dall'insediamento dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Alla liquidazione degli emolumenti procedono i componenti servizi dell'ERSAC; utilizzando gli stanziamenti appositi iscritti nel Bilancio dell'Ente.

---

### Articolo 6

#### Stato giuridico e trattamento economico del Direttore generale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore generale dell'Ente, fatte salve diverse disposizioni di legge, è pari al trattamento economico del 20 livello dirigenziale del personale della Regione Campania, con l'integrazione della indennità di funzione spettante ai Coordinatori di Servizio.

In caso di assenza o di impedimento o di vacanza, il Direttore può essere sostituito, con delega alla firma, da un funzionario Capo - servizio nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso caso assume il compito di Segretario verbalizzante un funzionario Capo - servizio parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

---

### Articolo 7

#### Disposizioni

Restano ferme tutte le disposizioni previste dalla Legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

---

### Articolo 8

#### Declaratoria di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 21 luglio 1986

FANTINI